

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 42 DEL 11/06/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE: MODIFICHE DELL' IMPORTO MINIMO A RUOLO E DEI TERMINI DI SOSPENSIONE FERIALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama:

- lo Statuto Camerale adottato con Delibera di Consiglio n. 13/2011, in particolare l'articolo 10, sulle materie di competenza del Consiglio, e l'articolo 15 comma 1 lettera h) sulla competenza della Giunta all'emanazione di Regolamenti;

-la delibera n 93/2013 con la quale la Giunta ha adottato il nuovo Regolamento camerale di disciplina in merito alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale, redatto in conformità al DM 54/2005 " Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio", emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma2, della legge 21 febbraio 2003 n. 27;

- il DL 90/2014, convertito in Legge n.114/2014, con il quale si prevede a decorrere, dal 2015 e fino al 2017, una progressiva riduzione del diritto annuale in misura del 35%, 40% e 50%;

Il Presidente passa, a questo punto, la parola al Segretario Generale Dr. Roberto Camisi che chiarisce come, a seguito delle diminuzioni del diritto annuale imposte dalla normativa sopra richiamata, secondo il regolamento camerale fino ad oggi vigente, dall'annualità 2015 alcune fattispecie di violazione non verrebbero più sanzionate, quali ad esempio:

- l'omessa mora, ovvero omesso 0,40 per il pagamento previsto nei 30 gg successivi al termine ordinario;
- alcune tipologie di pagamenti incompleti, come quello riguardante l'omesso versamento di unità locali di ditte individuali iscritte in sezione speciale;

Evidenziato dunque:

- che con decorrenza 16 giugno 2016 - concluso il periodo per il ravvedimento operoso ad opera dei contribuenti - l'ente inizierà a sanzionare le varie tipologie di violazioni per annualità 2015;

- che si pone la necessità di mantenere i medesimi comportamenti già adottati con riferimento alla fattispecie sanzionate, come previste dalla normativa di riferimento, generandosi altrimenti, con discapito per l'Ente, ingiustificabili vantaggi a beneficio di comportamenti fino ad oggi sanzionati;

- che l'attuale Regolamento camerale, adottato con la Delibera 93/2013, all'art. 13 prevede un importo minimo di ruolo di € 16,53 secondo i dettami di cui al DPR 129/1999, ma che molte Camere di Commercio, soprattutto toscane, già hanno stabilito un importo minimo di messa a ruolo pari ad € 12, in base all'art. 25 delle Legge 289/2002;
- che si rende opportuno, dunque, modificare l'art. 13 del Regolamento sopra richiamato, portando ad € 12 l'importo di minimo ruolo;

Tenuto conto che si rende, altresì, opportuno apportare una modifica meramente formale all'11, comma 4 inerente i termini di sospensione feriale in tema di ricorso tributario;

Il Segretario Generale propone alla Giunta di modificare il Regolamento di cui alla Delibera 93/2013 agli art. 11, comma 4 e 13 secondo il testo di cui procede a dare lettura, con riferimento ai due medesimi articoli di interesse, rendendo immediatamente esecutivo il nuovo testo, modificato quindi anche all'art 15 relativo all'entrata in vigore, poiché l'annualità 2015 diventerà sanzionabile a far data dal 17 giugno p.v, al termine della conclusione del periodo di ravvedimento come sopra già evidenziato;

LA GIUNTA CAMERALE

- udite le esposizioni del Presidente e del Segretario Generale;
- preso atto dell'opportunità di modificare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale con riferimento agli articoli 11, comma 4, 13 e 15 come proposto dal Segretario Generale;
- condiviso il testo con le modifiche proposte, nella nuova versione di Regolamento che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- ad unanimità;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale agli articoli:

- art. 11, comma 4 con riferimento ad una modifica meramente formale inerente i termini di sospensione feriale;
- art. 13 con riferimento al minimo ruolo, che varia da € 16,53 ad € 12;
- art. 15 con riferimento all'entrata in vigore.

2. di adottare il Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale secondo il nuovo testo come sopra modificato e che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale.

3. di accogliere, per le motivazioni precisate in premessa, la proposta del Segretario Generale di rendere immediatamente esecutivo il testo del nuovo Regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli